



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 1-2021
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

31



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVI – n. 1-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi

The right to happiness between constitutional and religious values

RAFFAELLA LOSURDO

RIASSUNTO

*Il diritto alla felicità rappresenta una tematica ampia e complessa, ma soprattutto individuabile in molteplici ambiti. Un riferimento a tale diritto è ravvisabile innanzitutto nella Costituzione italiana, sia analizzando l'art. 2 e 3 sia considerando il diritto alla felicità come interesse costituzionale trasversale agli altri diritti, considerati come sistema. Anche negli accordi tra Stato e confessioni religiose, ovvero nelle intese, si riesce ad individuare il diritto alla felicità, provando a considerare le stesse come una sorta di catalogo di diritti e di doveri sommersi dalla capacità aggregante ed espansiva del bisogno di felicità e di benessere. Questo contributo si conclude con uno sguardo all'operato di Papa Francesco, il quale si occupa di felicità nelle Encicliche *Amoris laetitia* e *Laudato si'*; nella prima il concetto di felicità è strettamente connesso a quello di matrimonio e famiglia, nella seconda il diritto alla felicità viene definito un diritto di tutti, un'aspirazione comune, dal momento che l'essere umano, in quanto creatura di questo mondo, «ha diritto a vivere e ad essere felice».*

PAROLE CHIAVE

Diritto alla felicità, Costituzione italiana, Fattore religioso, Intese, Encicliche.

ABSTRACT

*The right to happiness represents a wide and complex issue, but above all it can be identified in many areas. A reference to this right can be seen first of all in the Italian Constitution, both by analyzing art. 2 and 3 and considering the right to happiness as a constitutional interest transversal to other rights, considered as a system. Even in the agreements between the State and religious confessions it is possible to identify the right to happiness, trying to consider them as catalog of rights and duties submerged by the aggregating and expansive capacity of the need for happiness and well-being. This contribution concludes with a look at the work of Pope Francis, who deals with happiness in the encyclicals *Amoris laetitia* and *Laudato si'*; in the first the concept of happiness is closely connected to that of marriage and family, in the second the right to happiness is defined as a right of all, a common aspiration, since the human being, as a creature of this world, «has right to live and be happy».*

KEYWORDS

Right to happiness, Italian Constitution, Religious factor, Agreements, Encyclicals.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto alla felicità nella Costituzione italiana. – 3. Fattore religioso e felicità. – 4. Il diritto alla felicità nei documenti della Chiesa.

1. *Introduzione*

Il diritto alla felicità rappresenta una questione tanto ampia ed interessante quanto controversa specie secondo la scienza filosofica che ritiene si tratti di un diritto irrealizzabile nel mondo naturale, perché parte integrante del sommo bene, costituito dalla perfetta proporzione tra moralità e felicità¹. Tale concezione viene in qualche modo superata dalla Dichiarazione d'in-

1 Secondo Kant, in sintonia con quanto emerge nel § 83 della Critica del giudizio, l'uomo non è fatto per essere felice. L'uomo non può conseguire la felicità anche perché il concetto stesso della felicità, alla luce dell'orizzonte trascendentalistico critico kantiano, risulta essere profondamente antinomico: «il concetto di felicità è indeterminato a tal punto che, nonostante il desiderio di ogni uomo di raggiungerla, nessuno è in grado di determinare e dire coerentemente che cosa davvero desideri e voglia. Ciò accade perché gli elementi costitutivi del concetto di felicità sono empirici, cioè provenienti dall'esperienza, mentre l'idea della felicità richiede un tutto assoluto, il massimo di benessere del mio stato attuale e di quello futuro. Ma è impossibile che un essere accorto e potente quanto si vuole, si faccia un concetto preciso di ciò che veramente vuole in questo caso». IMMANUEL KANT, *Scritti morali*, traduzione italiana a cura di Pietro Chiodi, Torino, Utet, 1970, p. 51. Nietzsche ha definito la felicità come pienezza della vita a cui l'uomo tende e tale pienezza della vita è il problema dell'essere stesso. È la felicità dei forti, quella che afferra e si lascia afferrare dalla scaturigine della vita stessa, che gode di tutto, che ama generosamente, magnanimamente, senza ritorno e compromesso, quella che vive profonda, calma e ardente in un io unito che nulla può abbattere. La felicità, quella aperta e ridente, alla cui luce gli occhi degli sconosciuti si accendono e i volti ostili divengono cortesi, non è compatibile con l'invidia, dal cui sguardo spettrale e dalla cui timida andatura rifugge tutto ciò che è umano. Non è una felicità "da malati", come dirà successivamente, quella a cui l'uomo aspira. Non è una felicità razionalistica, che gode di un pensiero che torna soddisfatto su se stesso, contento di aver raggiunto la diafana immagine dell'uomo o di Dio o dell'essere. Non è una felicità spiritualistica o materialistica, che dividono l'uomo in parti per ottenere infine un godimento dimezzato e una vita accontentata. Cfr. FRIEDRICH NIETZSCHE, *Può un invidioso essere felice?*, Elliot editore, Roma, 2013. Umberto Eco ritiene che l'idea di felicità ci faccia «pensare sempre alla nostra felicità personale, raramente a quella del genere umano, e anzi siamo indotti sovente a preoccuparci pochissimo della felicità degli altri per perseguire la nostra. Persino la felicità amorosa spesso coincide con l'infelicità di un altro respinto, di cui ci preoccupiamo pochissimo, appagandoci della nostra conquista. Questa idea di felicità pervade il mondo della pubblicità e dei consumi, dove ogni proposta appare come un appello a una vita felice, la crema per rassodare il viso, il detersivo che finalmente toglie tutte le macchie, il divano a metà prezzo, l'amaro da bere dopo la tempesta, la carne in scatola intorno a cui si riunisce la famigliola felice, l'auto bella ed economica e un assorbente che vi permetterà di entrare in ascensore senza preoccuparvi del naso degli altri. Raramente pensiamo alla felicità quando votiamo o mandiamo un figlio a scuola, ma solo quando comperiamo cose inutili, e pensiamo in tal modo di aver soddisfatto il nostro diritto al perseguimento della felicità». UMBERTO ECO, *La bustina di Minerva*, rubrica presente nel settimanale *l'Espresso*, 26 marzo 2014. Ancora, sul concetto di felicità nella filosofia, cfr. GIUSEPPE MOTTA, *Breve discorso sulla felicità*, in www.giuseppemotta.it, 2016, p. 6 ss.

dipendenza degli Stati Uniti d'America² (1776), il più famoso documento ufficiale nel quale si riconosce il diritto alla felicità e si stabilisce che: «[...] tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità».

È però lecito notare che nel tempo il senso originario della parola felicità è cambiato. Negli ultimi anni del 1700, significava benessere nell'accezione più ampia del termine, includeva il diritto di soddisfare bisogni fisici, ma aveva anche un'importante dimensione morale e religiosa. Oggi, invece, in un paese di mentalità consumistica, quale gli Stati Uniti il senso della felicità è cambiato e ci si è spostati maggiormente verso l'appagamento inteso come possessione di beni materiali³. Ancora più grave è che ci si sia dimenticati della felicità pubblica e appare evidente come questo modo di pensare abbia reso parte della popolazione sfavorevole a cure mediche gratuite per tutti e contraria all'immigrazione di persone, nel timore che tali presenze possano andare a ledere la loro personale felicità⁴.

Altri Paesi che prendono in considerazione il diritto alla felicità, con particolare attenzione ad un modello di felicità collettiva, sono il Giappone e la Corea del Sud. In Giappone “I diritti e i doveri del popolo” sono una caratteristica peculiare della Costituzione del dopoguerra ed è qui che troviamo, all'articolo 13, il diritto del popolo “a essere rispettato individualmente”, a essere soggetto “al benessere pubblico”, e “alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità”; l'impronta americana è chiara, ma il Giappone aggiunge dei limiti fondamentali per il rispetto dell'altro⁵. Anche la Costituzione coreana,

² Ancor prima della Dichiarazione di Indipendenza, ed esattamente nel 1755, «la felicità della Nazione veniva rivendicata [...] dal popolo della Corsica che si ribellava alla Repubblica di Genova, nel programma di organizzazione del nuovo Stato delineato dal generale Pasquale Paoli». Per approfondire tale questione cfr. MARIA D'ARIENZO, *Considerazioni sul concetto di felicità tra religione, diritto e politica*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2019, p. 241 ss.

³ Cfr. JEFFREY. D. SACHS, *Il prezzo della civiltà*, Codice Edizioni, Torino. 2012. L'Autore ritiene che la ricerca spasmodica di salari sempre più alti negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ha avuto un costo a dir poco alto in termini di declino sociale, salute mentale e comportamentale di intere generazioni.

⁴ In tal senso cfr. LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità*, Donzelli, Roma, 1749.

⁵ La Costituzione giapponese nasce nel 1946, all'indomani della sconfitta del secondo conflitto mondiale, in un clima di drastiche riforme e di democratizzazione introdotte durante il periodo dell'occupazione alleata sotto il comando supremo del generale MacArthur. È stata, pertanto, redatta dallo staff di quest'ultimo e manifesta una evidente somiglianza con la Costituzione americana, dalla quale eredita il tema della sacralità della sovranità popolare (presente nel preambolo) e la proclamazione dei diritti «eterni e inviolabili», ovvero la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Tale principio è contenuto nell'art. 13, nel quale si legge che «tutte le persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità, entro i limiti del benessere pubblico, costituiranno l'obiettivo supremo dei legislatori e degli altri organi responsabili del governo». Cfr. ANTONIO TRAMPUS, *Il diritto alla felicità: storia di un'idea*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2015.

all'articolo 10, protegge questo pregiatissimo anelito mettendolo sullo stesso piano della dignità personale, stabilendo che «tutti i cittadini devono essere tutelati nel loro valore umano e nella loro dignità e hanno il diritto di inseguire la felicità. Quello di garantire i fondamentali ed inviolabili diritti umani è un dovere dello Stato».

Quando si pensa al concetto di felicità, viene semplice associarlo quasi sempre a uno stato personale, a una ricerca individuale, quasi egoistica, riferendosi ad delle aspirazioni intime della persona, al raggiungimento di uno stato di appagamento di tutti i propri desideri. Non ci si sofferma quasi mai a pensare ad una felicità collettiva intesa come benessere di tutti. Eppure appare evidente come anche il singolo tragga beneficio da uno stato di felicità generale, fondato sulla ricchezza di beni relazionali e non solo su una condizione economica⁶ agiata.

Per cui appare condivisibile il pensiero secondo il quale «tutte le volte in cui diamo valore agli altri, lo diamo a noi stessi, e questo reciproco riconoscimento, questo incontro, questa “relazione” è ciò che ci dà veramente pienezza e che appaga ogni nostro bisogno ed esigenza. Il riconoscere questo vincolo solidale ci completa e realizza come persone e ci consente di raggiungere quella felicità individuale che porta alla felicità collettiva di cui parlava Filangieri⁷,

⁶ Sulla questione si è dibattuto sin dagli Anni '70 quando un gruppo di induisti del Regno di Bhutan, nell'Himalaya, cominciarono a teorizzare l'indice della felicità. Da allora politici, filosofi, demografi, psicologi, sociologi, teologi e, per ultimi, alcuni economisti sono arrivati a condividere un principio: la crescita del Prodotto interno lordo non è direttamente proporzionale al benessere. Questa riflessione ha stimolato un ripensamento del modello di sviluppo economico, che tradizionalmente correla i due valori. Un dibattito che è sfociato nel rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi, commissionato dal presidente francese Nicolas Sarkozy e reso pubblico nel settembre del 2009, in cui si sottolineava come la ricchezza di un Paese dovesse prendere in considerazione non solo la capacità di spesa di un individuo, ma anche valori come tempo libero, relazioni sociali, senso di sicurezza e qualità della vita e, perché no, la felicità.

⁷ Gaetano Filangieri nella sua opera principale “La scienza della Legislazione”, scrive: «Le buone leggi sono l'unico sostegno della felicità nazionale...». A Franklin, con il quale Filangieri aveva contatti epistolari, nel 1782 quest'ultimo scrive di coltivare il sogno di andare a Philadelphia, dove avrebbe voluto applicare la sua visione di un ordine ideale: la felicità nazionale, intesa come benessere di ogni singolo cittadino, è il fine ultimo di ogni buon governo. Tale risultato è raggiungibile ad opera di un giusto sistema di leggi, che sarebbe sicuramente rispettato dal popolo grazie ad un'istituzione pubblica universale. Nel progresso concreto del sistema di leggi sta il progredire della felicità nazionale, il cui conseguimento è il fine vero del governo, che lo consegue non genericamente ma come somma di felicità dei singoli individui: un aspetto decisivo, quest'ultimo, perché pone la centralità della giustizia distributiva e – di conseguenza – il senso e il segno della potestà redistributiva del governo. A Filangieri, quindi, si deve il diritto al “perseguimento della felicità”, inserito nella Dichiarazione d'Indipendenza, dal momento che lo stesso aveva commentato la bozza del testo che Franklin gli aveva inviato. Il filosofo sostituì al diritto alla proprietà, il diritto alla felicità, intesa naturalmente come la realizzazione di un governo giusto, capace di garantire ad ogni cittadino la sua quota di benessere. Per un discorso più ampio su tale tematica, cfr. ANNALISA LO MONACO, *Gaetano Filangieri: la sua “Ricerca della Felicità” nella Dichiarazione d'Indipendenza degli USA*, in www.annalisa.com

indicandola come scopo delle leggi e dei governi»⁸.

In sostanza, una felicità che non rappresenta solo un diritto, ma anche un dovere verso noi stessi e verso gli altri.

Come sosteneva già Aristotele: «... è chiaro che non è la ricchezza il bene da noi cercato: essa infatti ha valore solo in quanto “utile”, cioè in funzione di qualcos’altro». Non si vuole fare retorica sul concetto che i soldi non facciano la felicità, ma lo si può dimostrare tramite il paradosso di Easterlin (professore di economia all’Università della California meridionale): quando aumenta il reddito, e quindi il benessere economico, la felicità umana aumenta fino a un certo punto, ma poi comincia a diminuire, seguendo una curva a U rovesciata. In qualche modo tende a stabilizzarsi e non ad aumentare all’infinito⁹.

Il diritto alla felicità potrebbe essere considerato un diritto fondamentale, nella prospettiva dei diritti sociali, poiché, sebbene non sia affermato esplicitamente nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, esso è strettamente connesso con gli altri e potrebbe essere considerato come la sintesi dei più importanti come il diritto alla vita, alla libertà di pensiero, coscienza e religione, e come il diritto alla libertà di espressione. Esso è strettamente connesso con la tutela dell’essere umano e dell’ambiente, racchiudendo una spinta personale all’autorealizzazione e una spinta collettiva alla ricerca di un benessere generale.

Con la risoluzione 65/309 del 2011¹⁰, l’Onu ha definito la ricerca della felicità come “*un obiettivo umano fondamentale*” e ha invitato gli Stati membri ad elaborare misure che potessero cogliere l’importanza della ricerca della

vanillamagazine.it e cfr. *Filangieri, Gaetano*, voce dell’Enciclopedia Treccani.

⁸ ANDREA BOTTI, *Il diritto alla felicità*, in www.rotaryclub2050.org.

⁹ Il paradosso della felicità venne definito da Richard Easterlin nel 1974. I dati raccolti da Easterlin si basavano su auto-valutazioni soggettive della felicità (in cui gli intervistati rispondevano alla domanda: “Nell’insieme, ti consideri molto felice, abbastanza felice, o non molto felice?”) ed arrivarono sostanzialmente a evidenziare una correlazione non significativa e “robusta”:

1. *tra reddito nazionale (PNL) e felicità* (cioè i Paesi più poveri non risultano essere significativamente meno felici di quelli più ricchi; tali conclusioni sono state successivamente confutate da altri studi che hanno mostrato in particolare gli effetti “indiretti” sulla felicità di altri fattori generati dalle economie sviluppate quali ad esempio la maggiore stabilità della democrazia, la maggiore tutela dei diritti umani e le migliori condizioni della sanità);
2. *tra reddito e felicità delle persone* valutata all’interno di un singolo Paese e in un dato momento (cioè le persone più ricche non sono sempre le più felici);
3. *tra aumento di reddito e felicità delle persone valutata nel corso della vita* delle singole persone (cioè, come sopra anticipato, nella vita delle persone la felicità sembra dipendere molto poco dalle variazioni di reddito e ricchezza).

SARA RAGO, RUGGIERO VILLANI (a cura di), *Glossario di economia sociale*, Homeless Book, Faenza, 2011, p. 23.

¹⁰ Nazioni Unite, “*Resolution adopted by the General Assembly. 65/309. Happiness: towards a holistic approach to development*”, 25 Agosto 2011.

felicità e del benessere orientando anche le proprie politiche in questo senso. In questa prospettiva, la felicità non si limita quindi a restare solo un diritto, ma diventa anche un dovere.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite tutela tale diritto e, per ribadirlo concretamente, ha istituito, per il 20 marzo, già dal 2012, la Giornata internazionale della felicità. Si riconosce l'importanza di un nuovo approccio alla crescita economica che promuova uno sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il benessere della popolazione mondiale. In sostanza, l'ONU sottolinea come il perseguimento della felicità sia un obiettivo primario per l'essere umano e si possa considerare a tutti gli effetti un diritto inalienabile, proprio di ognuno di noi, sia individualmente che collettivamente. Questo concetto è stato rimarcato dall'ex Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-moon, durante la 66^a sessione dell'Assemblea generale dell'Onu: «*C'è bisogno di un paradigma economico che riconosca la parità tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Il benessere sociale, economico ed ambientale sono indivisibili. Assieme definiscono la felicità globale complessiva*». Nonostante il concetto di felicità sia complesso, si è raggiunto oggi un metodo scientifico per valutare il livello di felicità della popolazione di uno Stato. Esso si basa su sei diversi fattori: prodotto interno lordo pro capite, aspettativa di anni vissuti in salute, sostegno sociale, percezione di corruzione, libertà percepita di prendere decisioni riguardanti la propria vita, generosità. Questi dati vengono pubblicati annualmente nel World happiness report, a cominciare dal 2012¹¹.

2. *Il diritto alla felicità nella Costituzione italiana*

Posto in termini diversi, rispetto ai Paesi citati precedentemente, possiamo ritrovare un riferimento al diritto alla felicità anche nel nostro ordinamento; parte della dottrina, ha ritenuto che in tal senso fosse rilevante l'articolo 3 della Costituzione in cui viene garantito “il pieno sviluppo della persona umana”¹², oppure menzionato in sporadiche occasioni dalla Cassazione in via

¹¹ Ogni edizione del World happiness report è dedicata ad un tema specifico: quello del 2018 è dedicato al tema della migrazione. Gran parte dei capitoli riguardano proprio la correlazione tra flussi migratori e livello di felicità, con particolare attenzione alle diverse accezioni di migrazione, ovvero la migrazione da aree rurali a quelle urbane (che ancora caratterizza molti paesi del mondo); la migrazione internazionale (che riempie le cronache dei nostri media); la felicità di chi è emigrato tanti anni fa e prova in qualche maniera ad intonarsi con il paese in cui vive. Cfr. LUCIANO CANOVA, *Il metro della felicità*, Mondadori, Milano, 2019, p. 54.

¹² «In termini più generali potremmo considerare il diritto ad essere felici come monito parassenziale, come limite al potere del Sovrano di guidare i nostri destini, come rivendicazione del più sacrosanto dei diritti di personalità, quello di essere se stessi e di essere liberi di realizzare le

incidentale¹³. Nella prospettiva di una sorta di garanzia della felicità, l'art. 3 opera anche nel senso del dettato del secondo comma, e cioè nel senso che l'impegno dello Stato a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'affermazione in concreto della eguaglianza, favorisce una condizione di felicità¹⁴.

Più precisamente, se apparentemente non c'è traccia della parola "felicità" nel testo costituzionale, essendo sparito anche l'ultimo riferimento alla "Nazione (...) felice" contenuto nello Statuto Albertino promulgato il 4 marzo 1848 e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1947, analizzando con attenzione gli artt. 2 e 3 Cost., si noterà che l'art. 2, comma 2, dispone che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle funzioni sociali ove si svolge la personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», mentre l'art. 3, comma 2, stabilisce che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», dopo aver sancito, al comma 1, che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (...)». Lo Stato, pertanto, nel garantire l'uguaglianza sostanziale riconosce a ciascuna persona condizioni di pari opportunità per realizzarsi pienamente e liberamente. In questi termini, il diritto alla felicità esige un impegno dello Stato.

Se la Repubblica deve riconoscere non ostacolando e intervenire attivamente per garantire i diritti inviolabili dell'uomo, quali, tra i diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale, si possono definire inviolabili? O, per restringere l'analisi all'argomento *de quo*, la "felicità" appartiene alla sfera di questi diritti? La Corte costituzionale con la sent. n. 13 del 24 gennaio 1994, ha stabilito che «tra i diritti che formano il patrimonio irrettrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale», potendosi qualificare, quest'ultimo, come il «diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con

proprie ambizioni. In tale contesto forse avrebbe anche senso la felicità come riflesso di un liberalismo completamente realizzato». *Esiste il diritto alla felicità? Riflessioni a margine della Giornata Internazionale della Felicità*, in *Altalex*, 20 marzo 2018.

¹³ Cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 4570/2014 e Cass., SS.UU., sentenza 25767/2015.

¹⁴ L'art. 3 Cost. sancisce l'uguaglianza di fatto dei cittadini e affida allo Stato il compito di crearne le condizioni. La seconda parte dell'articolo parla di «pieno sviluppo della persona umana», che riporta un po' alla formula della «ricerca della felicità» contenuta nella Dichiarazione d'indipendenza americana, consistente nell'obbligo per lo Stato di impegnarsi perché tutti i suoi cittadini abbiano la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni. Cfr. *Il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione*, in *Il Post* (www.ilpost.it), giugno 2018.

le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»¹⁵.

Pertanto, se da un lato potrebbe dirsi che la Costituzione italiana, a differenza della Dichiarazione d'Indipendenza americana, non garantisca la felicità come se fosse un diritto pubblico soggettivo, dall'altro sembrerebbe corretto affermare che l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana, tuteli la posizione giuridica del singolo lungo la strada che conduce al raggiungimento della felicità.

Altra parte della dottrina ha invece approfondito la questione, verificando in quali termini possa configurarsi il diritto costituzionale alla felicità nell'ordinamento italiano.

A rigore, sarebbe più corretto tecnicamente configurare un "interesse costituzionale alla felicità"¹⁶, posto che, come si dirà in seguito, trattasi di un interesse trasversale ai diritti e non di un diritto che si ponga sul medesimo piano di altri. Si parlerà di "diritto alla felicità", poiché essa ha un maggior carattere evocativo e non pregiudica i concetti che si affronteranno.

La Costituzione prefigura un diritto alla felicità, e ciò sulla base di due considerazioni. Il primo argomento è di carattere generale e deriva dall'osservazione di ciò che storicamente è accaduto nei processi di costituzionalizzazione, come ad esempio la citata Dichiarazione di Indipendenza dei tredici stati americani, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 (che può essere considerato il primo fondamentale documento costituzionale della Rivoluzione francese¹⁷). Il peso giuridico dell'eredità storica di eventi che hanno avuto un'importanza fondamentale nella costruzione dei valori di

¹⁵ Cfr. Corte Costituzionale, 3 febbraio 1994, n. 13, in *Giust. cost.*, 1994, p. 95 ss. (con nota di PACE ALESSANDRO, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*). Inoltre, con riguardo a tale tematica cfr. FABIO GHISELLI, *Il diritto alla felicità: da principio astratto a diritto costituzionale*, in FABIO GHISELLI, ILARIA CAMPANER PASIANOTTO (a cura di), *Fringe benefits e Piani di welfare*, Wolters Kluwer Italia, Assago, 2017, pp. 48-57.

¹⁶ GLADIO GEMMA, *Esiste un diritto costituzionale alla felicità?*, in *AFDUC*, 12, 2008, p. 523.

¹⁷ Occorre ricordare che, le due Dichiarazioni manifestano una differenza assolutamente straordinaria. Infatti, ciò che a Philadelphia, con la Dichiarazione del 1776, era stato formulato in termini di un diritto inalienabile dei singoli alla ricerca della felicità, divenne a Parigi, nella Costituzione del 1793, «progetto collettivo declinato come un diritto alla felicità, puramente e semplicemente» e costituì oggetto di una missione attribuita al Governo. Cfr. PERGOLA COSIMO, *Più stato più mercato. Una stagione confuciana per l'Occidente*, Armando Editore, Roma, 2018, p. 49 e sulla questione cfr. anche TRAMPUS ANTONIO, *op. cit.*

rango costituzionale negli stati moderni non solo non può essere ignorato, ma deve essere considerato per il suo fondamento giuridico. In questa prospettiva, il diritto alla felicità deve essere considerato come compatibile e non estraneo al linguaggio ed ai principi del diritto costituzionale.

In secondo luogo, il diritto alla felicità può essere dedotto dalla Costituzione mediante il ricorso sia al canone dell'interpretazione teleologica (intenzione, obiettivo del legislatore) che a quello dell'interpretazione sistematica (ricostruisce il significato di una norma ponendola in relazione con le altre che facciano parte dello stesso sistema giuridico)¹⁸. Riprendendo un importante ordine di considerazioni di cultori di scienze sociali, ci sono un "linguaggio dei bisogni" ed un "linguaggio dai diritti" e c'è un processo storico che traduce sempre più i "bisogni" in "diritti", cioè sussiste una «articolazione sempre più chiara e distinta di tutta una serie di «bisogni» umani e sociali, che diventano pertanto «diritti», e che in quanto tali possono essere riconosciuti e soddisfatti»¹⁹.

In quest'ottica, la ricostruzione di un diritto costituzionale alla felicità risulta un'operazione non particolarmente difficoltosa. Non occorre ricorrere all'art. 2 Cost., dalla quale sono stati dedotti da settori della dottrina e della giurisprudenza ulteriori diritti oltre quelli espressamente menzionati da altre disposizioni. «Infatti il diritto in oggetto non è della stessa natura degli altri diritti sanciti dalla Carta fondamentale o da essa dedotti in via interpretativa. In realtà l'interesse costituzionale, che può essere anche definito diritto alla felicità, è trasversale agli altri diritti costituzionali, è la risultante teleologica di tutti questi ultimi, considerati come sistema. Vale a dire la felicità è la *ratio* dei diritti costituzionali e da essa può dedursi il diritto alla felicità»²⁰.

Dunque, un diritto alla felicità è configurabile come desumibile dal complesso degli altri diritti costituzionali di tal che è possibile individuare protezioni di aspettative, che non potrebbero derivare dagli articoli costituzionali singolarmente considerati. Il medesimo diritto si sostanzia nel riconoscimento del valore giuridico di quei bisogni – la cui mancata soddisfazione generi infelicità – che possono tradursi in vincoli o divieti di comportamenti, attivi od omissivi, di Stato od altri soggetti.

Una seconda via del riconoscimento del valore giuridico del diritto alla felicità è data dalla interpretazione della giurisprudenza, specie quella costi-

¹⁸ Cfr. ENRICO DICIOTTI, *L'individuazione di norme espresse e inesprese tramite l'interpretazione teleologica della legge*, in *Analisi e diritto*, 2013, p. 254 ss.

¹⁹ GASPARE NEVOLA, *Il reddito minimo garantito: due filosofie sociali del welfare state*, in *Stato e mercato*, n. 31, aprile 1991, p. 159 ss.

²⁰ GEMMA GLADIO, *Esiste un diritto costituzionale alla felicità?*, cit., p. 524.

tuzionale alla quale si è già accennato e della Corte di Cassazione. In particolare, le Sezioni Unite che con una celebre pronuncia dell'anno successivo affermano che «il supposto interesse a non nascere mette in scacco il concetto stesso di danno». Tanto più che di esso si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell'attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia indegna di essere vissuta. Un concetto che è da intendersi quasi un corollario estremo del “cosidetto diritto alla felicità” (Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25767). Più di recente la Cassazione è tornata sul diritto alla felicità, riprendendo i precedenti orientamenti la Corte, ed ha affermato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti è risarcibile quando l'interesse leso è grave ed ha rilevanza costituzionale e quando non è futile, «vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità» (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2019, n. 14886), pur senza dimenticare che con altra decisione la stessa Corte ha negato l'esistenza di un diritto alla felicità.

La configurazione di un diritto costituzionale alla felicità porta inevitabilmente a pensare all'individualismo, considerato il superficiale collegamento che si potrebbe creare tra i due, inteso come la ricerca del piacere individuale a discapito dei doveri sociali e del principio di solidarietà ad essi collegato. La felicità potrebbe sembrare un problema che appartiene pressoché esclusivamente alla sfera dell'individuo, ma in questa dimensione, separata dalla sua dimensione sociale non avrebbe contenuto e valore di norma costituzionale; senza considerare che il fenomeno della globalizzazione proietta ogni posizione personale in un'ottica di universalismo che induce ogni individuo a guardare fuori di sé, oltre il circuito della propria esistenza.

È importante sempre chiedersi se – e fino a che punto – si possa essere “felici” in una società globale, separando la dimensione personale da quella sociale, cosa che avrebbe anche un inevitabile risvolto di carattere etico nel momento in cui la felicità di pochi è vissuta sulla infelicità dei molti.

Sembra necessario recuperare il concetto epicureo di “beni naturali e necessari”²¹ traducendolo in quello di “beni primari”, cioè di beni di cui ogni essere umano dovrebbe godere e che dovrebbero costituire una condizione preliminare per la felicità (considerata come felicità pubblica a livello globale,

²¹ Per raggiungere la felicità dello spirito occorre ritrovare il gusto per le cose vere. Epicuro propone una scala di piaceri, alcuni naturali, altri del tutto accessori, in vetta alla quale pone “i piaceri naturali e necessari”, ovvero quelli ai quali non si può rinunciare per ottenere la felicità: l'amicizia, la libertà, la consolazione e il confronto derivanti dall'uso del pensiero e della parola, un riparo, del cibo, dei vestiti. Su questo argomento cfr. DOMENICO PESCE, *Sulla dottrina del piacere in Epicuro*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, Vol. 74, n. 1 (gennaio-marzo 1982), pp. 3-26.

secondo una nuova prospettiva cosmopolitica). Riconoscere a tutti il diritto ai beni primari significa realizzare una precondizione per la felicità pubblica, la felicità di tutti, cioè promuovere, allo stesso tempo, la felicità in ogni angolo del pianeta. Per cui, il diritto alla felicità non è solo della singola persona, ma è diretto ad alzare il livello di benessere e felicità dell'intera collettività.

In più, è necessario contrapporre all'individualismo dilagante una filosofia, anche sul versante giuridico, di solidarismo e di riconoscimento estensivo dei doveri, cioè dobbiamo opporre all'individualismo una "cultura dei doveri".

Si tratta di capire che senza i doveri i diritti si avvitano su se stessi, si elidono a vicenda. «La babele dei diritti si trasforma, alla fine, nel solo diritto del più forte»²². I diritti stessi, per essere pienamente tali, devono accettare la priorità del dovere nel senso che tra diritti e doveri deve esistere un bilanciamento che rifletta il bilanciamento degli interessi nella società. Dunque, la complementarità tra diritti e doveri è vera, ma può essere manipolata ideologicamente; si necessita di un vero e proprio ritorno alla priorità del dovere. Per queste considerazioni la configurazione di un diritto alla felicità, deducibile dalla normativa costituzionale, non è fondata su una cultura giuridica individualistica, ma deve partecipare a tutti i principi sui quali è fondata la costituzione, tra i quali rilevante sono il principio personalista e quello della solidarietà.

Il diritto alla felicità, nel suo significato esteriore e di relazione, può realizzarsi concretamente grazie al «contemperamento tra i diritti dato dal dovere di solidarietà quale espressione della responsabilità di ognuno alla crescita individuale e al progresso sociale», in cui il bene del singolo si realizza esclusivamente attraverso il bene comune «secondo un principio di giustizia improntata ad equità»²³.

3. Fattore religioso e felicità

La felicità esige che in ogni persona si accompagni alla dimensione della libertà, nel cui alveo deve essere osservata la cultura del bilanciamento tra diritti e doveri. Non bisogna però sottovalutare il fatto che la felicità, come stato positivo dell'animo che trova riscontro nel godimento personale delle condizioni esistenziali, ha a che fare con la tutela della dignità della persona in ogni suo aspetto.

²² STEFANO FONTANA, *Per una politica dei doveri dopo il fallimento della stagione dei diritti*, Cantagalli, Siena, 2006.

²³ MARIA D'ARIENZO, *Considerazioni sul concetto di felicità tra religione, diritto e politica*, cit., p. 250.

Rispetto della dignità della persona umana, (indipendentemente dalla sua religione, genere, orientamento sessuale e credo politico, filosofia di vita) significa anche permettere a ciascuno di realizzare i propri sogni, di non rinunciare alla felicità nelle forme in cui la si identifica, di decidere personalmente circa ciascun aspetto del proprio cammino dando un senso alla propria vita, cosa che è garantita dalla religione (senso e significato dell'esistenza). Esiste, quindi, un legame tra le felicità e la religione.

Vari rapporti dell'Associazione Americana di Psicologia (Apa) riconoscono il valore di religione e spiritualità per il benessere delle persone, cosa che indusse a modificare nel 1999 le proprie linee-guida riconoscendo «che la spiritualità è condizione necessaria per una psicologia dell'esistenza umana», poiché l'impegno religioso e spirituale favorisce il benessere personale.

Quindi, il fattore religioso (cioè l'insieme di tutte le dimensioni, le azioni i sistemi organizzativi che si ricollegano alla religione) assume un ruolo importante nella vita e nel benessere personale, in contrasto con la convinzione che la religione danneggi le persone e, pertanto, debba essere sempre più emarginata. Il valore della religione, dei valori legati ai contenuti dottrinali, i comportamenti consequenziali e il valore che assume per le persone motivano l'impegno della religione sulla scena pubblica²⁴. L'automatica correlazione fra progresso civile ed estinzione della religione, in verità, era stata formulata in base ad un pregiudizio ideologico, che vedeva la religione come la costruzione mitica di una società umana non ancora padrona degli strumenti razionali capaci di produrre emancipazione e benessere della società.

La religione –e, più in generale, la spiritualità– svolge un ruolo fondamentale nella vita di ogni giorno: fornisce un senso, una direzione, una meta.

È bene, però, ricordare che nonostante i molteplici benefici nell'offrire una guida morale e dare un significato all'esistenza, nell'attuale realtà laica le religioni non possono più rappresentare da sole una base adeguata per l'etica, sia perché oggi molte persone non seguono più una fede specifica sia perché con la crescente interconnessione che caratterizza l'era della globalizzazione e della società multiculturale, un'etica che faccia riferimento soltanto a una religione susciterà probabilmente un interesse circoscritto e non potrà costituire un riferimento assoluto per tutti. Nei tempi passati, quando le diverse popolazioni vivevano in condizioni di relativo isolamento (un esempio tipico è rappresentato dai monaci tibetani, che per secoli e secoli hanno vissuto serenamente dietro la cortina dell'Himalaya), il fatto che ogni singolo gruppo seguisse un'etica basata sul proprio approccio religioso non rappresentava af-

²⁴ Cfr. “*La libertà religiosa per il bene di tutti. Approccio teologico alle sfide contemporanee*”, documento della Commissione Teologica Internazionale, 26 aprile 2019.

fatto un problema. Ma attualmente, a fronte dell'oblio delle qualità interiori, nessuna risposta di matrice religiosa riuscirà a dimostrarsi universale, pertanto non rappresenta una soluzione efficace. C'è perciò bisogno di un approccio all'etica che non faccia esplicito riferimento ad una religione e che tuteli tanto chi segue una fede quanto chi non ne segue alcuna; sostanzialmente serve un'etica laica²⁵.

Anche nell'attuale sistema dei rapporti fra Stato e Chiesa si individua la felicità, intesa come benessere e promozione dell'uomo; più in particolare, ci si riferisce all'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama, il quale rappresenta una disposizione di impatto originale ed innovativo, perché si arricchisce di nuovi contenuti determinandosi nella «opportuna cooperazione tra i poteri per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese»²⁶. Le disposizioni concordatarie consentono di individuare lo spirito armonico tra le due potestà che reggono il mondo che si esplicano in una sorta di intervento integrativo dell'una o dell'altra nella regolamentazione di numerosi istituti. La produzione pratica di tale “processo” è un diritto nuovo, innovato, fondato sul principio di collaborazione, arricchito dal dialogo tra le due parti in questione e ispirato al benessere dell'uomo e, quindi, alla felicità dello stesso. La supremazia della persona umana, per sua natura costituito da corpo e anima, diventa destinataria comune delle leggi dello Stato e della Chiesa²⁷, imponendo l'unità di entrambi i poteri al fine di considerare e tutelare i bisogni dell'uomo, ovvero collaborando in un dualismo caratterizzato dalla sintonia e dalla comunione d'intenti per la promozione dell'uomo e per il bene del Paese²⁸. L'uomo aspira alla felicità, sia intesa come uno stato di soddisfazione personale interiore sia dovuta alla propria situazione nel mondo, pertanto è necessario che, affinché l'essere umano possa nutrire tale aspirazione, lo Stato e la Chiesa riconoscano il principio di collaborazione sancito dal Nuovo Accordo, per la realizzazione

²⁵ Cfr. DALAI LAMA, *La felicità al di là della religione. Una nuova etica per il mondo*, Introduzione, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 2012.

²⁶ CARMELA VENTRELLA MANCINI, *Per la sintesi storico-giuridica del dualismo tra Stato e Chiesa in Italia: l'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama e la dimensione collaborativa della laicità*, in MAURO PENNASILICO (a cura di), *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, ESI, Napoli, 2012, p. 1499.

²⁷ In tal senso, PAOLO VI, *M. P. Sollicitudo omnium ecclesiarum*, 1969, in *EV*, vol. III, 1985, p. 781: la Chiesa e lo Stato «agiscono a beneficio di un soggetto comune, l'uomo. [...] Da ciò deriva che talune attività della Chiesa e dello Stato sono in un certo senso complementari, e che il bene dell'individuo e della comunità dei popoli postula un aperto dialogo e una sincera intesa [...] per stabilire, fomentare e rafforzare rapporti di reciproca comprensione, di mutuo coordinamento e collaborazione [...] allo scopo di giungere alla realizzazione delle grandi speranze umane, della pace tra le nazioni, della tranquillità interna e del progresso di ciascun paese».

²⁸ *Ibidem*, p. 1505.

«del rispetto della dignità umana, in tutte le sue forme e in tutti i suoi luoghi»²⁹.

Il sistema di cooperazione tra Stato e Chiesa cattolica, ex art. 1 del Nuovo Accordo, si arricchisce con il tentativo di trovare valide soluzioni (di natura pratica) per risolvere questioni quali il sostegno alla famiglia, la tutela della vita, la libertà dell'educazione, in quanto materie di comune interesse.

Lo Stato può contribuire alla realizzazione della felicità individuale fornendo le risorse giuridiche, finanziarie ed istituzionali che consentano o rendano più agevole il raggiungimento di questo obiettivo da parte dei singoli; più esattamente lo stesso dovrebbe tentare di non porre in essere norme o provvedimenti che precludano, senza ragione giustificatrice, la realizzazione della felicità individuale, così come, nell'ambito del possibile e con i limiti inevitabili, dovrebbe, in positivo, porre in essere norme o misure che rendano più agevole il conseguimento del risultato da parte degli individui. A tale dovere dello Stato corrisponderebbe, nel rispetto della disciplina concordataria, quello della Chiesa di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana³⁰. L'obiettivo comune, che porterebbe anche al raggiungimento della cosiddetta "felicità sociale", intesa come felicità della comunità, deve avvenire con particolare attenzione alle fasce più deboli, ma non solo, nel senso che deve investire la qualità di vita di tutte le componenti della popolazione.

L'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama riproduce una buona sintesi formale dell'art.7, 1° comma della Costituzione italiana e del paragrafo 76 della Costituzione pastorale *Gaudium et spes*. Il principio collaborazionista diventa così uno dei principi guida dello sviluppo dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica nell'ambito delle materie di comune interesse; tale principio, unitamente a quelli di autonomia, d'indipendenza e di *libertas ecclesiae*, diventa la base su cui impiantare i rapporti con la comunità politica per svolgere in modo più coerente la propria missione nel mondo³¹; missione tesa anche a favorire la promozione integrale dell'uomo e, quindi, garantire la felicità dello stesso.

Nella originaria nozione di 'felicità', di matrice illuministica settecentesca, il bene individuale assumeva la configurazione di diritto naturale non civile,

²⁹ GIORGIO NAPOLITANO, *Discorso tenuto durante la visita ufficiale a Papa Benedetto XVI in Vaticano*, 20 novembre 2006. L'allora Presidente della Repubblica ha aggiunto: «Crediamo profondamente nell'importanza di questa collaborazione, guardando alla tradizione di vicinanza, aiuto e solidarietà verso i bisognosi e i sofferenti che è propria della Chiesa».

³⁰ Cfr. CARMELA VENTRELLA MANCINI, *Per la sintesi storico-giuridica del dualismo tra Stato e Chiesa in Italia: l'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama e la dimensione collaborativa della laicità*, cit., p. 1506.

³¹ Cfr. FRANCESCO RICCIARDI CELSI, *La Chiesa e l'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama: riflessioni sul tema della reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo*, in GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *Annali 2002-2004*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 26.

prevalente rispetto all'idea di 'bene comune', segnante la primazia della comunità rispetto al singolo.

Solo successivamente, grazie al costituzionalismo statunitense il concetto di 'felicità' da esclusivamente individuale si è evoluto in 'felicità pubblica' (felicità intesa come diritto innato che l'individuo non perde entrando nella società)³², costituente il cardine dell'ordinamento federale e la base per la realizzazione di politiche istituzionali volte al benessere generale, alla piena occupazione e alla generalizzata affermazione delle libertà civili³³.

L'influenza esercitata dall'esperienza nordamericana si è palesata anche nel nostro ordinamento, grazie all'avvenuta valorizzazione dell'interesse della collettività (art. 32), dell'interesse generale (artt. 35, 42, 43, 118), dell'utilità sociale e dei fini sociali (art. 41), della funzione sociale (artt. 41, 45), dell'utilità generale (art. 43), del pubblico interesse (art. 82). Queste espressioni non sono coincidenti, ma convergenti e si integrano l'una nell'altra in una coerente architettura di valori finalizzata al progresso civile della convivenza giuridicamente organizzata³⁴. Dunque, diventa interessante analizzare anche i rapporti tra Stato e confessioni religiose e verificare se negli accordi che regolano i rapporti tra gli stessi, ovvero nelle intese, si possa individuare il diritto alla felicità, provando a considerare le stesse come una sorta di catalogo di diritti e di doveri sommersi dalla capacità aggregante ed espansiva del bisogno di felicità e di benessere³⁵.

Innanzitutto occorre partire dalla discussa definizione di confessione religiosa, ritenendo valida la teoria di autorevole dottrina³⁶, secondo la quale la felicità costituisce il fine principale del gruppo confessionale; infatti oggi il concetto di confessione religiosa ricomprende anche qualunque gruppo che si organizzi con proprie norme, per coltivare, perpetuare e diffondere in positivo una propria fede o convinzione collettiva identitaria, nella necessità di seguire un benefico itinerario spirituale o di perpetuare una benevola visione globa-

³² In tal senso cfr. GIANCARLO CIOPPI, *Per una ricerca su libertà di eguaglianza nel costituzionalismo moderno. L'idea di felicità e di bene comune nelle carte dei diritti della rivoluzione americana*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1993, p. 862 ss.

³³ GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Felicità e bene comune nella trasformazione dell'identità italiana*, in MARCO PARISI, (a cura di), *Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale*, ESI, Napoli, 2003, p. 183 ss.

³⁴ MARCO PARISI, *Uguaglianza nella diversità. Identità religiose e democrazia costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2018, p. 13.

³⁵ GIOVANNI CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2007, p. 10.

³⁶ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, XII edizione, aggiornato a cura di ANDREA BETTETINI e GAETANO LO CASTRO, Zanichelli, Bologna 2015, p. 78 ss.

le del mondo e della vita, finalizzata a raggiungere uno stato di felicità o di benessere condiviso già in questa sola esperienza terrena, indipendentemente dall'esistenza o meno del numinoso e di una vita eterna oltre la morte.

L'incertezza in merito agli esiti della revisione concordataria, che coinvolgeva direttamente le confessioni diverse dalla cattolica e ne evidenziava la differenza rispetto alla Chiesa cattolica, indusse queste ultime a tentare di colmare con lo strumento giuridico messo a loro disposizione, il vuoto normativo che rischiava di presentarsi a seguito dell'inapplicabilità della legislazione fascista. In questa prospettiva ben si comprendono le disposizioni contenute nell'intesa stipulata dalla Tavola Valdese con il Governo, riguardanti il riconoscimento di generali diritti di libertà religiosa. Ci si riferisce, per esempio, alle disposizioni dedicate all'assistenza spirituale nelle comunità separate, ovvero agli articoli 5, 6 e 8 della legge 449/1984, riguardanti rispettivamente l'esercizio della libertà religiosa da parte dei militari "aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese", l'assistenza spirituale dei ricoverati "negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, e nei pensionati", nonché negli istituti penitenziari; agli artt. 9 e 10 della legge 449 i quali affermano il diritto degli alunni "di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento" della religione cattolica e del pari diritto delle chiese di rispondere alle eventuali richieste provenienti "dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni".

La tutela del benessere ovvero la tutela della felicità della persona umana si esplica, in maniera pratica, proprio nella cura della persona sotto ogni punto di vista, compreso l'ambito spirituale corrispondente al vissuto culturale e religioso specifico di colui che riceve assistenza³⁷. Accogliere la dimensione spirituale ha un grande ruolo terapeutico, curativo ed educativo, perché valorizza la funzione di conforto e di consolazione della preghiera e implicitamente riconosce che l'assistito non si riduce ad una "cosa" da curare o da "segregare", ma ad una persona da sostenere, tutelare e rieducare.

Le sopra esposte disposizioni furono elaborate in modo da fornire un precedente sulla base del quale far cessare tutte le discriminazioni perpetratesi nei confronti delle realtà diverse dalla cattolica, perché la felicità dell'uomo – intesa come piena affermazione della sua personalità – presuppone l'armonioso sviluppo della sua identità culturale e del senso della sua credenza, in un clima di assoluta uguaglianza dei diritti e l'eguale libertà religiosa rientra tra i suddetti e rappresenta un tassello decisivo per il perseguimento del bene più importante, quello della sovrana dignità umana.

³⁷ Per un approfondimento sulla questione, cfr. VALERIO TOZZI, *Assistenza religiosa e diritto ecclesiastico*, ESI, Napoli, 1985.

È interessante notare come, anche l'intesa con gli ebrei, dedica largo spazio alla tutela della libertà religiosa di alcuni soggetti che versano in condizioni piuttosto complesse, mi riferisco alla questione dell'assistenza religiosa nelle cosiddette "strutture segreganti", e ciò a dimostrazione dell'estrema importanza che viene ad assumere il tema in oggetto, a causa di quelle vere e proprie situazioni di soggezione speciale in cui si vengono a trovare i cittadini durante il servizio militare, la detenzione o la degenza ospedaliera, in riferimento a quel "bene" generalmente protetto dai principi costituzionali, che è il fenomeno religioso e che concorre alla realizzazione del benessere della persona.

Inoltre, nella legge 101/1989 è possibile distinguere un nucleo di disposizioni che conferiscono un risalto particolare alle pratiche e ai precetti religiosi, caratterizzando il testo in senso tipicamente ebraico: si pensi ad esempio all'art. 4 che postula il diritto degli ebrei di osservare il riposo sabbatico e le principali festività ebraiche puntualmente indicate nel testo, per le quali pure è ammessa l'astensione dal lavoro (art. 5). Richiami espliciti alla legge e alle tradizioni ebraiche si rinvencono inoltre in all'art. 6 e 7 nei quali si affronta rispettivamente la tematica della macellazione rituale e le prescrizioni ebraiche in materia alimentare per determinate categorie di soggetti. Prima ancora che nei contenuti, la novità di tali norme va rintracciata nella loro capacità di recepire in modo diretto, rendendole quindi immediatamente rilevanti nell'ordine proprio dello Stato, le prescrizioni del diritto ebraico.

L'atto di alimentarsi non è per gli esseri umani il mero soddisfacimento di un bisogno primario³⁸ legato alla sopravvivenza, bensì anche un comportamento sociale destinato all'autorealizzazione e alla socializzazione (bisogni legati, piuttosto, alla felicità), governato da norme morali o giuridiche, avente lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo attraverso la condivisione di modelli etici.

Pertanto, le scelte alimentari contribuiscono a definire l'identità religiosa dei fedeli e «adeguare la dieta personale alle regole alimentari stabilite dalla propria fede è una forma di esercizio del diritto di libertà religiosa»³⁹. Il riconoscimento della libertà religiosa, direttamente collegato al generale diritto

³⁸ Tale affermazione non è sempre condivisibile, dal momento che «mangiare è una scriminante tra la vita e la morte, lo sa bene chi lotta ogni giorno "per il pane quotidiano". Forse anche per il suo essere legato alle cose prime e a quelle ultime, il cibo ha avuto e continua ad avere un ruolo molto importante per la gran parte delle religioni, che a tal proposito utilizzano metafore alimentari, quando parlano di «nutrimento dell'anima o di cibo spirituale». Cfr. ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, in ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula Ed., Tricase (LE), 2010, p. 7.

³⁹ ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Introduzione, Libellula Ed., Tricase (LE), 2015.

di essere “se stessi”⁴⁰, e dunque di vivere secondo la propria fede religiosa, incrementa il livello di felicità degli individui⁴¹.

Altrettanto interessante, ai fini della presente analisi, sono gli articoli dell’intesa con gli ebrei relativi alla tutela della libertà religiosa nell’ambito del lavoro. Che il lavoro rappresenti nella tradizione giudaico-cristiana un valore positivo, è testimoniato da quanto si legge nel Salmo 128: «Quando mangi della fatica delle tue mani, felice tu sarai, e bene sarà a te». Nel Talmud è conferita al lavoro una grande dignità: «Grande è il lavoro perché onora i lavoratori»; per cui il lavoro assume le caratteristiche di elemento fondamentale nella vita dell’ebreo. Tutelare la libertà religiosa del lavoratore significa garantire il benessere del fedele, consentendogli di essere felice.

L’ambiente lavorativo costituisce indubbiamente uno di quegli spazi del vivere in cui più frequentemente si manifesta l’appartenenza confessionale e i precetti religiosi condizionano la vita dei fedeli suggerendo regole comportamentali, le quali influenzano le scelte di vita quotidiana degli individui; si pensi, appunto, alla volontà di astenersi dal lavoro per motivi religiosi.

Le norme contenute nell’intesa con gli ebrei in tema di lavoro sono il segno di una crescente considerazione delle esigenze dei fedeli appartenenti ad una confessione diversa dalla cattolica e conferiscono allo strumento dell’intesa stessa il merito di agevolare l’esercizio della libertà religiosa (senza per questo demolire la necessità generalmente condivisa in dottrina di ricorrere ad una legge sulla libertà religiosa)⁴². Tale attenzione alla tutela della libertà religiosa

⁴⁰ La libertà di religione è direttamente collegata al riconoscimento della “libertà di coscienza”, ovvero al generale diritto ad essere “se stessi”. Ciascuno, in virtù del proprio credo religioso, ha la possibilità di seguirne i dettami attraverso l’esecuzione di condotte in obbedienza ai precetti della propria fede e alle norme del diritto confessionale. ANTONIO FUCCELLI, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica*, II ed., Giappichelli, Torino, 2018, p. 33.

⁴¹ Cfr. ARTHUR C. BROOKS, *Free people are happy people, especially when strong personal morality guides their choices*, in *City Journal* 18(2), p. 31.

⁴² «La legge che auspichiamo ha anche lo scopo di reimpostare, nel rispetto dei nostri avanzatissimi principi costituzionali, un quadro normativo di settore, per inquadrare quello vigente, troppo legato a vecchi schemi istituzionali, non più corrispondenti all’attuale forma di Stato; per adeguarlo alla nuova situazione istituzionale e sociale». GIORGIO NAPOLITANO, *Lezione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano*, svolta nel 2009 a Torino nell’ambito del progetto di collaborazione fra Codice edizioni e Biennale democrazia, in GIORGIO NAPOLITANO, GUSTAVO ZAGREBELSKY, *L’esercizio della democrazia*, Ed. Codice, Torino, 2010, p.10. Inoltre, «Il ri-posizionamento delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso che proponiamo e la legge generale sulle libertà religiose che auspichiamo, hanno lo scopo di spostare il baricentro del sistema dei diritti in materia religiosa sulla persona individuale e collettiva, superando la concezione, ereditata dal precedente regime, di centralità della Chiesa e dei soli “culti ammessi”, elevati al rango di “confessioni con intesa”, marginalizzante o relativizzante il diritto civile di libertà religiosa delle persone». VALERIO TOZZI, *Necessità di una legge generale sulle libertà religiose*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2010, p. 19. Ed ancora, cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale, tra de-formazione e proliferazione delle fonti*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*,

ha anche risvolti di natura materiale, dal momento che l'ampia fruizione delle libertà civili opera da metro di misura della felicità goduta dalle persone e, quindi, del loro livello di benessere con notevoli ricadute anche in termini di prosperità economica. Infatti, «il fattore religioso assume un ruolo importante nelle dinamiche dello sviluppo sociale ed è in tale prospettiva che può fungere da motore anche per lo sviluppo economico»⁴³.

In altri termini, nei diversi luoghi, compresi quelli di lavoro, in cui è consentito esprimere le proprie convinzioni religiose e i credenti sono adeguatamente tutelati e liberi di manifestare la propria fede, non solo si riducono le tensioni sociali, ma vi è un incremento dell'attività economica conseguente al benessere emotivo e spirituale del lavoratore.

Nel panorama internazionale, un esempio relativo all'importanza socio-politica del fattore religioso è rappresentato dalle nuove direttive del governo cinese che, specie sotto la presidenza di Xi Jinping (eletto nel 2013), insiste sulla necessità di far ricorso ai valori della religione confuciana nella regolazione del mercato⁴⁴. Persino il recente rallentamento economico (l'attuale ritmo di crescita è del 7% inferiore rispetto a quello degli scorsi anni) è giustificato con le regole confuciane e letto come la "nuova normalità". Nonostante le numerose criticità (basso livello del reddito pro capite, esistenza di un grande gap tra la condizione di vita delle città e quella delle campagne, l'incostanza della borsa di Shangai e soprattutto la debolezza dei diritti fondamentali della persona umana), la Cina odierna interpreta la modernità guardando allo scenario internazionale nel quale intende primeggiare, elaborando strategie che contemplano il recupero dei valori confuciani. La dottrina confuciana viene dunque riscoperta, ma anche reinventata, ritornando ai valori fondanti della stessa, quali l'armonia, la serenità, della frugalità, per applicarli a ogni aspetto della società. Questo recupero dei principi delle campagne è stato accolto con favore dal ceto urbano, soprattutto nelle città

Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2010, l'Autore auspica una riforma costituzionale in materia di fonti di produzione giuridica, anche con riferimento al fenomeno religioso. Egli ritiene poco esaustivo il solo coordinamento della materia affidato alla legge generale sulle libertà religiose ed esprime la necessità di strutturazione e conservazione di un modello istituzionale chiaro e stabile.

⁴³ ANTONIO FUCCILLO, *Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle opportunità*, in ANTONIO FUCCILLO, (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 63.

⁴⁴ Xi Jinping si propone di far recuperare alla Cina la sua identità culturale, insieme ai propri ideali e valori. Il fine è quello di costruire una nuova moralità, e sia pure socialista, capace di mettere assieme i principi del socialismo con lo spirito umanistico del confucianesimo, una moralità che parli il linguaggio dell'uomo e non soltanto dell'economia, della solidarietà e non dell'individualismo, per sconfiggere corruzione e strapotere castale, per dare spazio a talento e merito. Per un'accurata analisi di tale questione, cfr. MAURIZIO SCARPARI, *Ritorno a Confucio. La Cina di oggi fra tradizione e mercato*, Il Mulino, Bologna, 2015.

di seconda e terza fascia, quindi di medie dimensioni: in crescita costante, ma faticosa, puntano a rinunciare al capitalismo ruggente degli scorsi decenni, inevitabilmente legato a casi di corruzione e a sperequazioni sociali, per riappropriarsi di un modo di vivere e di pensare più marcatamente cinese⁴⁵.

Teorie e concezioni che sembravano abbandonate sono oggi rivisitate e riformulate nella consapevolezza che lo sviluppo economico-sociale non può procedere ulteriormente senza il sostegno di quei valori, di quegli ideali e di quelle credenze religiose che hanno tenuto insieme così a lungo etnie e culture diverse.

4. *Il diritto alla felicità nei documenti della Chiesa*

Di diritto alla felicità si parla anche in alcuni documenti della Chiesa; tra i più recenti le Encicliche *Amoris laetitia* (2016) e *Laudato sii* (2015). Nella prima il concetto di felicità è strettamente connesso a quello di matrimonio e famiglia, quest'ultima intesa come culla della società, punto di inizio di ogni individuo che farà parte della società. L'enciclica suggerisce come soluzione alle difficoltà che si incontrano oggi nel proporre l'insegnamento cristiano sul matrimonio e sulla famiglia, la possibilità di indicare in modo propositivo strade di felicità (n. 38). Invece di presentare «un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie», più incentrato sul dovere della procreazione che sull'invito a crescere nell'amore e nell'ideale di aiuto reciproco (n. 36), bisogna parlare del matrimonio in termini di «percorso dinamico di crescita e di realizzazione che dura tutta una vita» (n. 37). La capacità innovativa di Papa Francesco sta nel superare il concetto di matrimonio come unione di due persone, considerando l'uomo e la donna come alleanza alla quale deve essere affidata la responsabilità sociale⁴⁶.

La persona amata va valorizzata e le si deve riconoscere il diritto ad essere felice (n. 138), anche grazie a quella modalità privilegiata e indispensabile per la maturazione dell'amore coniugale che è il dialogo (n. 136), il quale si rivela particolarmente proficuo quando scaturisce da una ricchezza interiore alimentata dalla lettura, dalla riflessione personale, dalla preghiera e dall'apertura alla società (n. 141).

L'amore riconosce il diritto che ciascun essere umano ha alla felicità: amare una persona significa godere intimamente del fatto che lei possa essere felice (n. 96).

⁴⁵ Cfr. GAETANO DAMMACCO, *Fattore religioso, mercato e ambiente*, Cacucci, Bari, 2018, p. 63.

⁴⁶ *Attualità- bellezza e spiritualità nell'unione matrimoniale*, Intervento su *Amoris Laetitia* tenutosi a Napoli davanti al Card. Sepe, disponibile al sito www.prospettivapersona.it

Per coltivare una vita sana e felice la famiglia deve essere in grado di lottare per la felicità degli altri, deve conoscere il meccanismo della reciprocità (n. 145). L'amore, infatti, fa sperimentare «la felicità del dare», nonché «la nobiltà e la grandezza di donarsi in modo sovrabbondante, senza misurare, senza esigere ricompense, per il solo gusto di dare e di servire» (n. 94). L'amore si rallegra della felicità altrui, dal momento che, come ha detto Gesù secondo At 20,35, «si è più beati nel dare che nel ricevere» (n. 110). La preoccupazione di fare il bene dell'altra persona è reciproca.

La famiglia cristiana esce dall'individualismo più errato⁴⁷ e avverte il desiderio di prescindere «da sé per riversare il proprio bene sugli altri, per prendersene cura e cercare la loro felicità» (n. 324). In sostanza tutto parte dalla famiglia, ma si estende alla società e il saper godere della felicità dei componenti la propria famiglia è la via giusta per diventare capaci di godere della felicità della società, di agire per procurare “la felicità globale”.

Riconoscere il diritto alla felicità di ciascun essere umano significa anche rifiutare le situazioni ingiuste che permettono ad alcuni di avere troppo e ad altri nulla e non far mancare il proprio contributo perché quanti sono scartati dalla società possano sperimentare un po' di gioia (n. 96).

Altro documento della Chiesa in cui Papa Francesco affronta il tema del diritto alla felicità è l'enciclica *Laudato si'*. Egli definisce tale diritto come un diritto di tutti, un'aspirazione di tutti: “L'essere umano è una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad essere felice” (*Laudato si'*, 44)⁴⁸. Il percorso dell'enciclica *Laudato si'* si sviluppa attorno al concetto di ecologia e ambiente, un'ecologia integrale, come paradigma in grado di articolare le relazioni fondamentali della persona: con Dio, con se stessa, con gli altri esseri

⁴⁷ La parola persona, fondamentale per la dottrina sociale cristiana, ha un duplice significato di ineliminabile dignità del singolo e nello stesso tempo ha una sua dimensione sociale costitutiva. Il termine individuo è invece assai più povero, perché sottolinea piuttosto l'isolamento a scapito della relazione, così che la società risulta semplicemente ridotta a somma di individui e spesso a scontro tra libertà individuali. Pertanto, il termine persona (da cui il “personalismo”) è decisivo per la costruzione sociale e ricopre sia una posizione singolare sia plurale, tanto che la dottrina sociale (e persino la politica) cristiana è, in questa direzione, positivamente orientata. Il giusto concetto di persona ed il conseguente rapporto tra *beni del singolo* e *bene comune* rappresenta un cardine della dottrina sociale cristiana, cioè di una società che possa essere giusta e rispettosa della dignità dell'uomo. Da questa duplice valenza del termine persona (personalismo) emergono anche i due principi fondamentali della dottrina sociale cristiana, cioè di un'autentica società: il principio di sussidiarietà (che rispetta la dignità dei singoli e delle comunità e non permette che lo Stato prevalga su di essi, ma anzi li sostenga) e il principio di solidarietà (che non permette che l'interesse dei singoli e delle singole comunità prevalga sul bene comune, che lo Stato deve garantire). Cfr. *La dottrina sociale della Chiesa*, disponibile al sito www.laviadellavita.it.

⁴⁸ In tal senso cfr. MARIA D'ARIENZO, *Considerazioni sul concetto di felicità tra religione, diritto e politica*, cit., p. 246.

umani, con il creato. Pur riconoscendo che il progresso attuale e il semplice bisogno di acquisto, possesso e accumulo di oggetti o piaceri non bastano per dare senso e gioia al cuore umano, molti non si sentono capaci di rinunciare a quanto il mercato offre loro. Il meccanismo consumistico compulsivo fa credere a tutti che sono liberi finché conservano una pretesa libertà di consumare.

Va incoraggiato uno stile di vita equilibrato capace di gioire profondamente senza l'ossessione del consumo, senza etica e senza senso sociale e ambientale, trasmessa dai mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci meccanismi del mercato, nella convinzione che "meno è di più". Dunque, Papa Francesco propone una sfida educativa: si tratta di imparare fin da piccoli ad apprezzare e gustare ogni cosa per quanto piccola possa essere, di diventare capaci di godere ogni momento con poco. In altre parole, vivere con consapevolezza nella sobrietà è liberante.

La risposta, secondo Papa Francesco, può stare in un'educazione alla responsabilità ambientale in grado di incoraggiare comportamenti che incidono direttamente sull'ambiente; e più generalmente, nel puntare su uno stile di vita improntato alla sobrietà: "Un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose" (222). Non una vita a bassa intensità, dice Papa Francesco, proponendo alla società dei consumi il suo programma di "decrecita felice": "La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita" (223).

Papa Francesco già in precedenza aveva esortato a «non cadere in alcuni equivoci che possono nascere da un fraintendimento del concetto di diritti umani e da un loro paradossale abuso». Anche il Sommo Pontefice esprime preoccupazione per la attuale tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti individuali – «sono tentato di dire individualistici» –, che cela una concezione di persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico, quasi come una 'monade', sempre più insensibile alle altre 'monadi' intorno a sé. «Al concetto di diritto non sembra più associato quello altrettanto essenziale e complementare di dovere, come dovrebbe invece essere, così che si finisce per affermare i diritti del singolo senza tenere conto che ogni essere umano è legato a un contesto sociale, in cui i suoi diritti e doveri sono connessi a quelli degli altri e al bene comune della società stessa (...) Infatti, se il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato al bene più grande, finisce per concepirsi senza limitazioni e dunque per diventare sorgente di conflitti e di violenze»⁴⁹.

Pertanto, il diritto alla felicità, sia nella scienza giuridica che nel pensiero

⁴⁹ PAPA FRANCESCO, *Discorso al Parlamento europeo*, 25 novembre 2014.

della Chiesa è da considerarsi imprescindibile dalla cultura dei doveri, nel senso che diritti e doveri sono animati da una dimensione personale e da una proiezione sociale.

Infine, il concetto di felicità è stato ampiamente affrontato anche in campo economico. Dopo circa due secoli di eclisse, negli anni Settanta del Novecento la felicità è tornata di nuovo alla ribalta in economia. Ma piuttosto che la 'pubblica' felicità⁵⁰, oggi gli economisti, assieme ad altri scienziati sociali, studiano e misurano la felicità 'soggettiva' e individuale, confrontandola con i tipici indicatori economici, quali reddito, ricchezza, disoccupazione e altro ancora.

Secondo parte della dottrina in materia, gli studi sulla felicità rappresentano una rivoluzione silenziosa e vi è persino chi parla della nascita di una nuova scienza, la scienza della felicità, che comporta «una radicale riforma della teoria su cui si basa la politica economica»⁵¹. L'innovazione è apparsa necessaria, dal momento che è arrivato il tempo di riconsiderare quali siano le fonti basilari di felicità nella nostra vita economica; il progresso economico è importante e può migliorare la qualità della vita, ma unicamente se è perseguito insieme ad altri obiettivi. Essa si identifica nell'interdisciplinarietà (non solo economia, ma anche psicologia, sociologia, scienza politica, filosofia ecc.), e nell'utilizzo di nuovi metodi, in particolare l'indagine diretta, attraverso questionari della felicità soggettiva delle persone. Da questa nuova scienza della felicità derivano poi importanti conseguenze per la politica economica.

L'economia della felicità si occupa, in sostanza, di tutti quegli studi che tentano di comprendere quali siano le cause economiche del benessere delle persone: lavoro, reddito, modello di consumo. Studi che si stanno rivelando, oltre che originali nelle loro conclusioni, anche potenzialmente utili per la definizione della politica economica delle nazioni.

Concludo con un pensiero di Madre Teresa di Calcutta che trovo perfettamente calzante con quanto sostenuto: «Ci sono persone che sono felici, lo dimostrano nella vita perché sanno amare e creare felicità, ma la loro felicità non viene dalla relazione con il mondo bensì dalla relazione con l'altro e con il divino».

⁵⁰ La storia del pensiero economico incontra l'espressione e il concetto di *pubblica felicità* nell'Italia e poi nella Francia illuminista. In particolare, la tradizione dell'economia civile della Napoli di Antonio Genovesi e della Milano di Pietro Verri definì la nascente scienza economica come la "scienza della pubblica felicità", indicando nella felicità pubblica l'obiettivo della nuova scienza economica, differenziandosi così dalla tradizione scozzese e inglese loro contemporanea che invece scelse la *ricchezza delle nazioni* come l'oggetto della nuova *political economy*. Per approfondire il concetto di pubblica felicità, cfr. LUIGINO BRUNI, STEFANO ZAMAGNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2004.

⁵¹ GIACOMO BECATTINI, *Prefazione. Perché, se siamo sempre più ricchi, non siamo più felici?*, in LUIGINO BRUNI, PIER LUIGI PORTA (a cura di), *Felicità ed economia. Quando il benessere è ben vivere*, Guerini e Associati, Milano, 2004, p. 9.